



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI CON PROCEDURA  
SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione semplificata n° 310 /P.E. del 18/01/2016  
rilasciata in data 04-03-2016

PRATICA SUAP N° 20532-2015  
"AREA A" - TIPO B

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo prot. PG/2015/964860 del 04/12/2015 presentata dal sig.re DI DOMENICO DIEGO nato a Napoli il 26/10/1987 - C.F. DDMDGI87R26F839X - in qualità di socio accomandatario della società SMILE & CO S.A.S. DI DI DOMENICO DIEGO con sede legale in Casoria via Pantelleria n.5 e sede operativa in Napoli, VIA GUGLIELMO OBERDAN 16, P.IVA 07490971210

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015;

Visto il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014;

visto che l'art. 8 del suddetto Regolamento dehors prevede che il servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici rilasci o neghi la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta e che, qualora a conclusione del procedimento istruttorio, il medesimo servizio accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti, dei quali è stato dichiarato il possesso, assuma le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento nonché la completezza degli allegati tecnici; Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione, SCIA n. 847741 del 02/11/2015 tipo B.

Dato atto del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Considerato che per motivi d'ufficio non è stato possibile procedere al rilascio nei tempi su indicati.

Visto:

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il Regolamento Chioschi su suolo pubblico, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 10/12/2014;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al titolo dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo

h

giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.


**Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.**

**Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.**

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Patrizia Ongerì

Il Dirigente

Dott.ssa Caterina Cetrangolo



Il Concessionario DELEGATO  
(per accettazione)

Il concessionario è consapevole che, qualora a conclusione del procedimento istruttorio (art. 8 comma 4 del Regolamento de hors) dovessero emergere motivi ostativi al mantenimento dell'occupazione concessa con il presente provvedimento, dovrà provvedere a conformare l'occupazione già concessa (inclusa la modifica o la rimozione degli arredi utilizzati) e che in caso di rifiuto l'amministrazione comunale provvederà ad assumere le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i.

Il concessionario è altresì consapevole che le difformità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza costituisce causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Il Concessionario DELEGATO

PIANTA DI POSIZIONE DELL'AREA DA OCCUPARE SCALA 1:500

P.ZZA D'ACQUISTO

VIA CESARE BATTISTI

MARCIAREDE PUBBLICA

AREA DA OCCUPARE  
MQ 8,00

BAR CIV. 16

VIA GIUGLIAMO OBERDAN

VIA E. TOTI

VIA GIUGLIAMO OBERDAN

*Quarta  
Edizione*

PIANTA DI POSIZIONE DELL'AREA DA OCCUPARE SCALA 1:200

VIA CESARE BATTISTI

MARCIAPIEDE PUBBLICO



BAR CIV. 16

AREA DA OCCUPARE  
MQ 8,00

VIA E. TOTI

VIA GUGLIELMO OBERDAN

